Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 24 agosto 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 10 luglio 1960

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

SCIACCALUGA Dario di Luigi, da Genova, classe 1916, caporal maggiore, 1° reggimento alpini, battaglione « Pieve di Teco ». — Capo squadra fucilieri, di salda e forte tempra, effettuava in territorio nemico, attraverso estreme difficoltà, interminabili marce sotto la sferza del gelo e della tormenta, infondendo nei dipendenti animo e forza. Partecipava a ripetuti aspri combattimenti, dando sempre prova di spirito combattivo e sprezzo del pericolo. In violento contrattacco, dopo aver tenacemente combattuto per un intero pomeriggio contro soverchianti forze nemiche, rimaneva disperso. — Popowka-Postojalzi-Lipyagi-Valuiki (Russia), 17-26 gennaio 1943.

SOLARI Remigio di Lorenzo, da Camporosso, classe 1918, distretto militare di Savona, sergente, 1° reggimento alpini, battaglione « Pieve di Teco ». — Capo squadra fucilieri, di salda e forte tempra, effettuava in territorio nemico, attraverso estreme difficoltà, interminabili marce sotto la sferza del gelo e della tormenta, infondendo nei dipendenti animo e forza. Partecipava a ripetuti aspri combattimenti, dando sempre prova di spirito combattivo e sprezzo del pericolo. In violento contrattacco, dopo aver tenacemente combattuto per un intero pomeriggio contro soverchianti forze nemiche, rimaneva disperso. — Popowka-Postojalzi-Lipyagi-Valuiki (Russia), 17-26 gennaio 1943.

SOLERI Felicino di Michele, da San Remo, classe 1920, distretto militare di Savona, caporal maggiore, 1° reggimento alpini, battaglione « Pieve di Teco ». — Capo squadra fucilieri, di salda e forte tempra, effettuava in territorio nemico, attraverso estreme difficoltà, interminabili marce sotto la sferza del gelo e della tormenta, infondendo nei dipendenti animo e forza. Partecipava a ripetuti aspri combattimenti, dando sempre prova di spirito combattivo e sprezzo del pericolo. In violento contrattacco, dopo aver tenacemente combattuto per un intero pomeriggio contro soverchianti forze nemiche, rimaneva disperso. — Popowka Postojalzi-Lipyagi-Valuiki (Russia), 17-26 gennaio 1943.

(5154)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n. 1459.

Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1959 è istituita in Sassari una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per i servizi di cucina, con sezione per:
addetto ai servizi alberghieri di cucina;

2) scuola professionale per i servizi di sala e bar, con sezione per:
addetto ai servizi alberghieri di sala e bar;

3) scuola professionale per i servizi di portineria, con sezione per:
addetto alla portineria di albergo;

4) scuola professionale per i servizi di segreteria e e di amministrazione, con sezione per:
addetto alla segreteria ed all'amministrazione d'albergo.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; tecnica professionale; organizzazione turistica; igiene; pratica commerciale, merceologia, enologia; lingue straniere; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale, nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali alberghieri, per il turismo, per il commercio e degli Istituti tecnici commerciali, nonchè tra i direttori delle Scuole tecniche commerciali e alberghiere che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 gugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 45.530.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*); del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI — SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 103. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale alberghiero di Stato in Sassari

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	2
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
Personale incaricato	
6. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 195 settimanali	
7. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
8. Applicati	1
9. Persone di servizio	8

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

LEGGE 28 luglio 1960, n. 851.

Autorizzazione di spesa per il proseguimento e il completamento degli impianti ferroviari in provincia di Savona e per la costruzione della ferrovia Paola-Cosenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la prosecuzione ed il completamento, a cura del Ministero dei lavori pubblici, delle opere previste nell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 730, è aumentata di lire 8 miliardi l'autorizzazione di spesa prevista in detta legge, da stanziarsi in cinque esercizi consecutivi in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-61, di lire 2 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1963-64 e di lire 1,5 miliardi nell'esercizio 1964-65.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza globale di 8 miliardi.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per la costruzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, della ferrovia Paola-Cosenza.

La somma di lire 12 miliardi indicata nel precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'esercizio 1960-61; lire 1,5 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1966-67 e lire 1 miliardo in ciascuno degli esercizi 1967-68 e 1968-69.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni sino alla concorrenza globale di 12 miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli esercizi successivi.

Art. 3.

All'onere di lire 1500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 sarà provveduto a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1960

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — TAVIANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 28 luglio 1960, n. 852.

Disposizioni per la nomina ad agente stradale della carriera ausiliaria dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.) è autorizzata a conferire, oltre i posti della qualifica iniziale del ruolo degli agenti stradali (cantonieri) messi a concorso con il decreto ministeriale 5 dicembre 1956, n. 1292, anche 700 di quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, seguendo l'ordine della medesima, e prescindendo dai limiti di cui al secondo comma dell'art. 8 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1960

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 1° agosto 1960, n. 853.

Parificazione del trattamento di carriera del personale direttivo dei convitti nazionali a quello del personale direttivo degli educandati femminili statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 12 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituito dal seguente:

(*Personale direttivo degli educandati femminili statali e dei convitti nazionali*).

« Alle direttrici degli educandati femminili statali e ai rettori dei convitti nazionali è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di prima categoria.

Alle vice direttrici e ai vice rettori degli istituti di cui al precedente comma è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i presidi di seconda categoria.

Ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali è attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per i professori di ruolo *B* ».

Art. 2.

E' ridotto a 145 il numero dei posti di vice rettore aggiunto di 3ª classe nei convitti nazionali di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, al quadro 13-*c* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 13-*b* annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge, che avrà efficacia dal 1° luglio 1961, l'inquadramento del personale di cui all'art. 1 si effettua per quanto concerne i rettori e le direttrici, i vice rettori e le vice direttrici secondo le norme previste dall'art. 25 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per l'inquadramento del personale direttivo degli Istituti d'istruzione secondaria di prima e seconda categoria, e per quanto concerne i vice rettori aggiunti secondo le norme previste dagli articoli 19 e 20 della medesima legge per gli insegnanti straordinari e ordinari di ruolo *B* degli Istituti di istruzione secondaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1960

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 854.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di Santa Maria Assunta, in frazione Sorni del comune di Lavis (Trento).

N. 854. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 2 febbraio 1960, integrato con dichiarazione del 9 stesso mese ed anno, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma di Santa Maria Assunta, in frazione Sorni del comune di Lavis (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 184. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 855.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto della Carità del Sacro Cuore, detto anche Suore di Don Mazza, con sede in Verona.

N. 855. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto della Carità del Sacro Cuore, detto anche Suore di Don Mazza, con sede in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 183. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 856.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Angeli Custodi, in località Badolato Marina del comune di Badolato (Catanzaro).

N. 856. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catanzaro in data 2 ottobre 1959, integrato con dichiarazioni del 20 stesso mese ed anno e del 20 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Angeli Custodi, in località Badolato Marina del comune di Badolato (Catanzaro), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 178. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 857.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Suore Adoratrici Perpetue del SS.mo Sacramento, con sede in Cagliari.

N. 857. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Suore Adoratrici Perpetue del SS.mo Sacramento, con sede in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 179. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 858.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Ausiliatrice, in località Poggetto del comune di Salsomaggiore (Parma).

N. 858. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fidenza in data 22 maggio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Ausiliatrice, in località Poggetto del comune di Salsomaggiore (Parma).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, *foglio n.* 177. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1960.

Nuovo elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni sottoposte alle disposizioni di legge sugli stupefacenti.

IL MINISTRO PER LA SANITA

Visto l'art. 11 della Convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931, tendente a limitare la fabbricazione ed a regolamentare la distribuzione degli stupefacenti;

Vista la legge 16 gennaio 1933, n. 130, che ratifica la suddetta Convenzione;

Visto l'art. 1, par. 4, del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948, che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931;

Vista la legge 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data piena esecuzione in Italia al Protocollo di cui sopra;

Viste le comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite;

Visto l'art. 3 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Sono soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti le sostanze comprese nell'allegato elenco, nonchè le loro preparazioni.

Tale elenco sostituisce quello riportato nella Tavola VIII della Farmacopea Ufficiale VI ed.

Sono revocati il decreto commissariale in data 9 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1957, e quelli successivamente emanati, riguardanti modificazioni all'elenco degli stupefacenti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1960

p. *Il Ministro*: GOTELLI

Elenco delle sostanze e loro preparazioni (*) sottoposte alle disposizioni di legge sugli stupefacenti

GRUPPO « I »

1. Oppio.
Sono eccettuate:
a) le preparazioni, non per uso parenterale, contenenti un equivalente in morfina base non superiore allo 0,05 %;
b) la polvere del Dower;
c) la tintura di oppio e il laudano del Sydenham, solo quando questi due preparati siano somministrati per casi di urgenza ed in quantità totale non superiore a gr. 2 per ciascuno di tali preparati. E' fatto obbligo ai farmacisti di tener nota, mensilmente, sul registro copiaricette di queste somministrazioni.
2. Paglia di papavero utilizzata per la fabbricazione di sostanze comprese nel presente elenco, nonchè le preparazioni da essa ricavate e contenenti un equivalente in morfina base superiore allo 0,05 %.
3. Foglie di coca e tutte le loro preparazioni che contengono un equivalente in cocaina superiore allo 0,03 %.
4. Canape indiana (hashish, marijuana, ecc.), resina ed estratti e tinture di canape indiana. Sono eccettuate le preparazioni contenenti estratti o tinture di canape indiana destinate ad uso esterno, purchè in associazione con altre sostanze aventi azione terapeutica che impediscano il recupero dei principi attivi della canape indiana.
5. Alcaloidi totali dell'oppio e loro sali.
6. Morfina e suoi sali. Sono eccettuate le preparazioni contenenti un equivalente in morfina base non superiore allo 0,05 %, purchè non si tratti di preparazioni per uso iniettabile, oppure di soluzioni o diluizioni di morfina in una sostanza inerte, solida o liquida.
7. Diacetilmorfina (diamorfina) e suoi sali (clor.: eroina).
8. Normorfina e suoi sali.
9. N-ossimorfina (genomorfina) e composti N-ossimorfinici, nonchè gli altri composti morfinici ad azoto pentavalente e loro sali.
10. Diidromorfina e suoi sali (clor.: paramorfan).
11. Metildiidromorfina (*): 6-metil-diidromorfina e suoi sali.
12. Desomorfina (*): diidrodesossimorfina e suoi sali.
13. Metildesorfina (*): 6-metil Δ^6 - desossimorfina e suoi sali.
14. Idromorfone (*): diidromorfinone e suoi sali (clor.: dilaudid).
15. Ossimorfone (*): diidrossimorfinone e suoi sali.
16. Metopone (*): 7-metildiidromorfinone e suoi sali.
17. Idrocodone (*): diidrocodeinone e suoi sali (clor.: dicodid).
18. Ossicodone (*): diidrossicodeinone e suoi sali (clor.: eucodale).
19. Tebacone (*): acetildiidrocodeinone o demetil-acetil-diidrotebaina e suoi sali (clor.: acedicone).
20. Gli eteri e gli esteri della morfina (Benzilmorfina, Benzoilmorfina, Nicomorfina, ecc.) non compresi nel gruppo II e quelli derivanti dalle sostanze chimiche specificate ai numeri precedenti, nonchè i loro sali
21. Gli eteri-esteri della morfina (Mirofina (*): estere miristico della Benzilmorfina, Acetiletilmorfina, ecc.) e quelli derivanti dalle sostanze chimiche di cui ai numeri precedenti, nonchè i loro sali.
22. Tebaina e suoi sali.
23. Cocaina e suoi sali, cocaina grezza (pasta di coca) Sono eccettuate le preparazioni contenenti non più di 0,03 % di cocaina, purchè non si tratti di preparazioni per uso parenterale, oppure di soluzioni o diluizioni di cocaina in una sostanza inerte, solida o liquida.
24. Ecgonina, suoi esteri (Benzoilecgonina, Cinnamilcocaina, Trussiline, ecc.) e loro sali.
25. Racemorfano (*): d, l-3-idrossi N-metilmorfinano e suoi sali.
26. Levorfanolo (*): l-3-idrossi N-metilmorfinano e suoi sali (Dromoran).
27. Norlevorfanolo (*): l-3-idrossimorfinano e suoi sali.
28. Racemetorfano (*): d, l-3-metossi N-metilmorfinano e suoi sali.
29. Levometorfano (*): l-3-metossi N-metilmorfinano e suoi sali.
30. Fenomorfano (*): 3-idrossi N-fenetilmorfinano e suoi sali.
31. Levofenacilmorfano (*): l-3-idrossi N-fenacilmorfinano e suoi sali.
32. Fenazocina (*): 1,2,3,4,5,6-esaidro 8-idrossi 6,11-dimetil 3-fenetil 2,6-metano 3-benzazocina e suoi sali.
33. Metazocina (*): 1,2,3,4,5,6-esaidro 8-idrossi 3,6,11-trimetil-2,6-metano 3-benzazocina e suoi sali.
34. Petidina (*): estere etilico dell'acido 1-metil 4-fenilpiperidin 4-carbossilico e suoi sali (Dolantin, Algil, Dolisina, Mefedina, Dolosil, Asmalina, Bellalgina, Simesalgina, ecc.).
35. Properidina (*): estere isopropilico dell'acido 1-metil 4-fenil piperidin 4-carbossilico e suoi sali (Spasmodolisina, ecc.), nonchè tutti gli altri esteri differenti dall'etilico e dall'isopropilico dell'acido 1-metil 4-fenil piperidin 4-carbossilico ed i loro sali.
36. Anileridina (*): estere etilico dell'acido 1 [2 (p-amino fenil) etil] 4-fenil piperidin 4-carbossilico e suoi sali (Nipecotan, ecc.).

37. Benzetidina (*): estere etilico dell'acido 1-(2-benzilossietil) 4-fenil piperidin 4-carbossilico e suoi sali.
38. Etosseridina (*): estere etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi) etil] 4-fenil piperidin 4-carbossilico e suoi sali.
39. Furetidina (*): estere etilico dell'acido 1-(2-tetraidro-furfurilossi etil) 4-fenil piperidin 4-carbossilico e suoi sali.
40. Morferidina (*): estere etilico dell'acido 1-(2-morfolino-etil) 4-fenil piperidin 4-carbossilico e suoi sali.
41. Piminodina (*): estere etilico dell'acido 1-(3-fenilamino-propil) 4-fenil piperidin 4-carbossilico e suoi sali.
42. Idrossipetidina (*): estere etilico dell'acido 1-metil 4-(3-idrossifenil) piperidin 4-carbossilico (Bemidone) e suoi sali.
43. Difenossilato: estere etilico dell'acido 1-(3,3-difenil 3-ciano-propil) 4-fenil piperidin 4-carbossilico e suoi sali (Reasec, ecc.).
44. Chetobemidone (*): 1-metil 4-metaidrossifenil 4-propionil piperidina e suoi sali (Cliradon).
45. Alfaprodina (*): alfa-1,3-dimetil 4-fenil 4-propionossipiperidina e suoi sali (Nisentil).
46. Betaprodina (*): beta-1,3-dimetil 4-fenil 4-propionossipiperidina e suoi sali (N.U. 1779).
47. Alfameprodina (*): Alfa-1-metil 3-etil 4-fenil 4-propionossi-piperidina e suoi sali (N.U. 1932).
48. Betameprodina (*): beta-1-metil 3-etil 4-fenil 4-propionossi-piperidina e suoi sali.
49. Trimeperidina (*): 1,2,5-trimetil 4-fenil 4-propionossipiperidina e suoi sali.
50. Allilprodina (*): 3-allil 1-metil 4-fenil 4-propionossipiperidina e suoi sali.
51. Proeptazina (*): 1,3-dimetil 4-fenil 4-propionossiesametile-nimina e suoi sali.
52. Metadone (*): 4,4-difenil 6-dimetilamino 3-eptanone e suoi sali (Polamidon C, Sedamidone, Dolamina, Levadone, Zefalgin, Mephenon, Ketalgin, Physeptone, ecc.).
53. Fenadoxone (*): 4,4-difenil 6-morfolino 3-eptanone e suoi sali (Heptalgin).
54. Dipipanone (*): 4,4-difenil 6-piperidino 3-eptanone e suoi sali (Piperidil-Amidone).
55. Alfametadolo (*): alfa-4,4-difenil 6-dimetilamino 3-eptanolo e suoi sali.
56. Betametadolo (*): beta-4,4-difenil 6-dimetilamino 3-eptanolo e suoi sali.
57. Dimefeptanolo (*): 4,4-difenil 6-dimetilamino 3-eptanolo e suoi sali.
58. Alfacetilmetadolo (*): alfa-4,4-difenil 6-dimetilamino 3-acetossieptano e suoi sali.
59. Betacetilmetadolo (*): beta-4,4-difenil 6-dimetilamino 3-acetossieptano e suoi sali.
60. Acetilmetadolo: 4,4-difenil 6-dimetilamino 3-acetossieptano e suoi sali (Metadil acetato, N.I.H. 2953).
61. Normetadone (*): 4,4-difenil 6-dimetilamino 3-esanone e suoi sali (Ticarda, Veryl, ecc.).
62. Isometadone (*): 4,4-difenil 5-metil 6-dimetilamino 3-esanone e suoi sali.
63. Destromoramide (*): d-2,2-difenil 3-metil 4-morfolino butirril pirrolidina e suoi sali (Palfium R.875 - Narcolo, ecc.).
64. Levomoramide (*): *l*-2,2-difenil 3-metil 4-morfolino butirril pirrolidina e suoi sali.
65. Racemoramide (*): *l*-2,2-difenil 3-metil 4-morfolino butirril pirrolidina e suoi sali.
66. Butirrato di diossafetile (*): 2,2-difenil 4-morfolino butirrato di etile e suoi sali (Amidalgon).
67 Dimetiltiambutene (*): 3-dimetilamino 1,1-di-(2'-tienil) 1-butene e suoi sali.
68. Etilmetiltiambutene (*): 3-etilmetilamino 1,1-di-(2'-tienil) 1-butene e suoi sali.
69. Dietiltiambutene (*): 3-dietilamino 1,1-di-(2'-tienil) 1-butene e suoi sali.
70. Dimenoxadolo (*): 1,1-difenil 1-etossi acetato di dimetilamino etile e suoi sali.

Nota per gli stupefacenti del gruppo I

Gli stupefacenti compresi nel gruppo « I » sono soggetti alle disposizioni indicate nell'art. 14, n. 4, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041, quando sono sotto forma di sostanze come tali ed in quantitativi superiori a gr. 100. Non sono soggetti a tali disposizioni quelli indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4.

GRUPPO II

1. Codeina: metilmorfina e suoi sali.
2. Etilmorfina e suoi sali (clor.: dionina).
3. Diidrocodeina e suoi sali (paracodina; novicodina).
4. Acetildiidrocodeina e suoi sali (acetilcodone).
5. Folcodina (*): beta-4-morfoliniletilmorfina e suoi sali (Etnina).

Sono eccettuate le preparazioni allo stato secco (polveri, granuli, compresse, ecc.) e quelle sotto forma di soluzioni (sciroppi, gocce, ecc.) contenenti complessivamente non più del 10 % delle sostanze comprese nel gruppo II, purchè nelle predette preparazioni le sostanze stesse siano associate ad altre sostanze aventi azione terapeutica e che ne impediscano praticamente il recupero.

Sono comunque soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti le soluzioni per uso iniettabile contenenti sostanze del gruppo II, qualunque sia il loro titolo e la loro associazione con altre sostanze.

Nota per gli stupefacenti del gruppo II

Gli stupefacenti compresi nel gruppo II non sono soggetti alle disposizioni indicate nell'art. 14, n. 4, della legge 22 ottobre 1954, n. 1041.

Definizioni

Sotto il nome generico « oppio » si comprendono, agli effetti dell'elenco di cui alla presente tabella, l'oppio grezzo, l'oppio officinale e le capsule di papavero.

Per « oppio grezzo » si intende il succo coagulato ottenuto dalle capsule del papavero sonnifero (Papaver somniferum L.), che abbia subito soltanto le necessarie manipolazioni per lo imballaggio e il trasporto, qualunque sia il suo contenuto in morfina.

Per « oppio officinale o medicinale » si intende l'oppio che abbia subito le manipolazioni necessarie per adattarlo agli usi della medicina (oppio polvere), anche se in miscela con sostanze inerti, a seconda delle esigenze della Farmacopea.

Col nome di « capsule di papavero » si intendono i frutti del papaver somniferum L., in tutte le sue varietà e denominazioni, nonchè i frutti di altre specie di papavero i quali contengano alcaloidi capaci di generare tossicomania.

Per « foglie di coca » si intendono le foglie dell'Erytroxylon Coca Lamark, dell'Erytroxylon novo granatense (Morris) Hieronymus e delle loro varietà, appartenenti alla famiglia delle eritrossilacee; nonchè le foglie di altre eritrossilacee dalle quali la cocaina potrebbe essere estratta direttamente od ottenuta con procedimenti chimici.

Per « canape indiana » si intende la sommità secca, fiorita o fruttifera degli steli femminili della Cannabis sativa L. che non sia stata privata della sua resina, qualunque sia la denominazione con cui è messa in commercio.

Per « alcaloidi totali dell'oppio » si intende il complesso degli alcaloidi contenuti nell'oppio.

Per « stupefacenti » si intendono le sostanze comprese nel presente elenco, i loro sali e le preparazioni, nonchè quelle sostanze che possono essere agevolmente trasformate in « stupefacenti ».

I procedimenti chimici per ottenere i sali di una sostanza non sono da considerare trasformazioni, ma semplici operazioni di salificazione.

La trasformazione di una sostanza in un'altra è considerata come fabbricazione rispetto alla sostanza ottenuta.

(*) *Preparazioni*

Per « preparazioni » si intendono quelle che si ottengono da qualsiasi trattamento o manipolazione delle sostanze di cui al presente elenco, allo scopo di renderle atte all'uso come medicinali, e tutte le forme, officinali o non, in cui esse sono presenti, o sono presenti i loro principi attivi, sia in soluzione che in mescolanza con sostanze attive o inerti. Sono escluse le estrazioni degli alcaloidi dalle materie prime, la trasformazione degli alcaloidi medesimi in altre sostanze e la loro purificazione. Tra le preparazioni sono comprese tutte quelle galeniche, le specialità medicinali e tutti i derivati dei composti chimici elencati, che posseggono azione simile o da cui si possa facilmente recuperare la sostanza di partenza.

Le preparazioni delle sostanze comprese nel presente elenco devono intendersi soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti a meno che non ne sia esplicitamente prevista la esclusione.

Le preparazioni di cui è contemplata l'esclusione non possono essere vendute o cedute ad officine farmaceutiche. La loro produzione, vendita, cessione, consegna o detenzione devono essere effettuate in modo da non eludere le norme e le finalità previste dalla legge.

(*) Denominazione comune internazionale proposta o raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità.

(4468)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1960.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Caserta;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caserta n. 43358 in data 9 giugno 1960, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Capobianco Giuseppe, rappresentante dei lavoratori in seno alla suddetta Commissione provinciale, con il sig. Spiezia Giuseppe;

Vista la copia conforme della nota datata 26 maggio 1960 della Camera confederale del lavoro di Caserta con cui detta sostituzione si richiede;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Spiezia Giuseppe è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Caserta, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Capobianco Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1960

Il Ministro: SULLO

(5352)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1960.
Modificazioni al decreto ministeriale 28 maggio 1958, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, relativo alla determinazione delle valute estere ai fini della legge 7 febbraio 1956, n. 43, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi per investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, concernente la misura della cauzione prevista dall'art. 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, per le importazioni di merci dall'estero e le valute estere alle quali si applica;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1957, n. 47, riguardante le disposizioni integrative al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 1958, n. 144, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1958, n. 313, riguardante le modificazioni al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Decreta:

Articolo unico.

Son inclusi « Somalia » nella tabella C-1 e « Somalia Conto generale - Somalia » nella tabella C-2 allegate al decreto ministeriale 28 maggio 1958, riguardante le nuove tabelle di cui al decreto ministeriale 6 giugno 1956, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 agosto 1960

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(5431)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1960.
Conferma del presidente e nomina del vice presidente della Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, numero 1589;

Visto lo statuto della Cassa dei risparmi di Forlì, approvato con decreto ministeriale del 30 novembre 1948, modificato con decreto ministeriale del 16 maggio 1953;

Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 1955, con il quale l'avv. Bruno Enrico Angeletti e l'avv. Remolo Bondi vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa dei risparmi di Forlì;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti di carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Bruno Enrico Angeletti è confermato presidente della Cassa dei risparmi di Forlì, con sede in Forlì, ed il comm. ing. Carlo Mazzoni è nominato vice presidente della Cassa di risparmio medesima. Essi resteranno in carica per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1960

Il Ministro: TAVIANI

(5224)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1960.
Importazione di burro nella Zona franca di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 1° dicembre 1948, n. 1438, concernente l'istituzione della Zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia;

Vista la legge 11 dicembre 1957, n. 1226, concernente modificazioni e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1960, con il quale viene sospesa l'importazione di burro da qualsiasi provenienza;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 marzo 1960, con il quale è stata consentita l'importazione, fino al 30 aprile 1960, di tonnellate 200 di burro destinato al consumo alimentare della Zona franca di Gorizia;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 6 maggio 1960, con il quale è stata consentita l'importazione, fino al 31 agosto 1960, di tonnellate 200 di burro destinato al consumo alimentare della Zona franca di Gorizia;

Ritenuta l'opportunità di consentire alla Zona franca di Gorizia di beneficiare delle disposizioni di cui alle leggi su menzionate;

Decreta:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni del decreto ministeriale 12 febbraio 1960, è conferita la facoltà alla dogana di Gorizia di consentire direttamente dal 1° settembre al 31 dicembre 1960 su presentazione di denuncia e benestare bancario, la importazione di tonnellate 200 di burro destinato al consumo alimentare della Zona franca di Gorizia, a valere sul contingente annuo previsto dalla legge 11 dicembre 1957, n. 1226.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 agosto 1960

Il Ministro: MARTINELLI

(5430)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale dell'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 11 aprile 1960, numero 15200/103, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 237, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale dell'Aquila di un mutuo di L. 10.624.800 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(5373)

Autorizzazione al comune di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 26 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 226, il comune di Itri (Latina) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5374)

Autorizzazione al comune di Rosarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1960, registro n. 18 Interno, foglio n. 388, il comune di Rosarno (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5375)

Autorizzazione al comune di Sommatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 9 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 225, il comune di Sommatino (Caltanissetta) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5377)

Autorizzazione al comune di Rosolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 22 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1960, registro n. 19 Interno, foglio n. 229, il comune di Rosolini (Siracusa) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.266.666, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5398)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. ing. Pio Canessa, nato a Voltri (Genova) il 13 ottobre 1896, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria civile con specializzazione in elettrotecnica conseguito presso l'Università di Roma il 24 luglio 1924.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5440)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione

Il dott. Nicola Guarneri, nato a Cremona il 5 novembre 1921, ha dichiarato di aver smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Parma in data 10 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(5441)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazioni di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	143950	1.151,50	Figli nascituri da *Bianchi Maria Teresa* fu Ettore, minore sotto la patria podestà della madre Terraneo Giuseppina fu Antonio ved. Bianchi sotto la curatela speciale di Monti Santo fu Carlo, dom. a Como, vincolata per essere devoluta in caso di mancanza dei suddetti figli nascituri all'Istituto delle zitelle povere in Como ed all'Orfanotrofio maschile di Como, in parti uguali e l'usufrutto vitalizio della rendita medesima spetta alla predetta Bianchi *Maria Teresa* fu Ettore, ecc.	Figli nascituri da Bianchi *Antonietta Maria Teresa* fu Ettore, minore sotto la patria podestà della madre Terraneo Giuseppina fu Antonio ved. Bianchi, sotto la curatela speciale di Monti Santo fu Carlo, dom. a Como, vincolata per essere devoluta in caso di mancanza dei suddetti figli nascituri all'Istituto delle zitelle povere di Como ed all'Orfanotrofio maschile di Como, in parti uguali e l'usufrutto vitalizio della rendita medesima spetta alla predetta Bianchi *Antonietta Maria Teresa* fu Ettore, ecc.
B. T. N. 5 % (1959)	8401	1.750 —	*Mazzitelli* Maria Domenica di Francesco, moglie di Longo Antonio fu Francesco, dom. in San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) dotale	*Mazzitello* Maria Domenica di Francesco, moglie di Longo Antonio fu Francesco, dom. in San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) dotale
P. Red. 3,50 % (1934)	321666	735 —	Falcione *Albina* fu Serafino, minore sotto la patria podestà della madre Ricca Malvina fu Antonio ved. Falcione, dom. in Torino	Falcione *Elsa Albina* fu Serafino, minore sotto la patria podestà della madre Ricca Malvina fu Antonio ved. Falcione, dom. in Torino
Rendita 5% (1935)	234833	8.000 —	Rizza Maria Giovanna fu Martino, minore sotto la patria podestà della madre *Alisiardi* Maria Fiorentina di Marco ved. Rizza, dom. in Torino. L'usufrutto vitalizio spetta a Mattei Maria fu Giacinto ved. Forgioli, dom. in Salò (Brescia)	Rizza Maria Giovanna fu Martino, minore sotto la patria podestà della madre *Alisiardi* Maria Fiorentina di Marco ved. Rizza, dom. in Torino, ecc. come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	505774	588 —	Roggero *Rosa fu Nicolò* moglie di Pongiglione Federico, dotale	Roggero *Maria Rosalia fu Nicola*, moglie di Pongiglione Federico, dotale
Id.	403172	773,50	Buzio *Sabina* fu Giuseppe, moglie di Pedemonte *Antonio*, dom. in Alessandria, usufrutto vitalizio a Perego Marina fu Massimo ved. Buzio Guido, dom. a Genova	Buzio *Carolina Sabina* fu Giuseppe, moglie di Pedemonte *Giuseppe Antonio*, dom. in Alessandria, usufrutto vitalizio a Perego Marina fu Massimo ved. Buzio Guido, dom. a Genova
Id.	254598	84 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	219083	770 —	Richero Angela di Giovanni Battista, moglie di Pietro *Mainero* fu Lorenzo, dom. in Toirano (Genova) vincolata per dote	Richero Angela di Giovanni Battista, moglie di Pietro *Maineri* fu Lorenzo, dom. in Toirano (Genova) vincolata per dote
Rendita 5 % (1935)	34902	4.805 —	Gull *Annetta* fu Luigi moglie di Brucato Francesco fu Giuseppe, dom. in Palermo vincolata per dote	Gull *Marianna* fu Luigi moglie di Brucato Francesco fu Giuseppe, dom. in Palermo vincolata per dote
Id.	34903	4.005 —	Come sopra	Come sopra
Id.	34904	3.310 —	Come sopra	Come sopra
Id.	34905	4.800 —	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	418914	1.778 —	Gull *Annetta* fu Luigi moglie di Brucato Francesco, dom. in Palermo usufrutto vitalizio a favore di Scialabba Filippina fu Salvatore	Gull *Marianna* fu Luigi moglie di Brucato Francesco, dom. in Palermo usufrutto vitalizio a favore di Scialabba Filippina fu Salvatore
Rendita 5 % (1935)	221597	1.075 —	Cirota *Antonietta* fu Giuseppe moglie di Avallone Carmine, dom. in Salerno, usufrutto vitalizio a Cirota Adele fu Pasquale nubile, dom. a Ogliastro Cilento (Salerno)	Cirota *Antonetta* fu Giuseppe moglie di Avallone Carmine, dom. in Salerno, usufrutto vitalizio a Cirota Adele fu Pasquale nubile, dom. a Ogliastro Cilento (Salerno)
B. T. N. 5 % (1959)	6596	500 —	Rispeldi Bottura Augusta Giovanna e Liliana fu *Antonio*, minori sotto la patria podestà della madre *Riva* Maria fu Antonio	Rispeldi Bottura Augusta Giovanna e Liliana fu *Augusto*, minori sotto la patria podestà della madre *Piva* Maria fu Antonio

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	11769	250 —	Rocca Rinaldo, Genesio, *Romilda*, Maria e Giuseppina di Vincenzo minori sotto la patria podestà del padre, dom. in Genova	Rocca Rinaldo, Genesio, *Caterina-Romilda*, Maria e Giuseppina di Vincenzo minori sotto la patria podestà del padre, dom. in Genova
Rendita 5 % (1935)	181397	265 —	Di Pietrantonio o Di Pietrantony Sara fu *Berardino* maritata Demaestri, dom. in Vercelli usufrutto vincolato congiuntamente a Di Pietrantonio Nicola fu Carmine Luigi e Canavesi Giulia fu Emilio	Di Pietrantonio o di Pietrantony Sara di *Bernardino* maritata Demaestri, dom. in Vercelli ecc. come contro
Cons. 3,50 % (1902)	39074	546 —	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro) vincolata per dote	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Di Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro) vincolata per dote
Id.	42451	105 —	Fazzari Angelina fu Pasquale, moglie di *Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro)	Fazzari Angelina fu Pasquale, moglie di *Di Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro)
Id.	42452	350 —	Fazzari Angelina fu Pasquale, moglie di *Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro) vincolata per dote	Fazzari Angelina fu Pasquale, moglie di *Di Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro) vincolata per dote
Cons. 3,50 % (1906)	783350	1.480,50	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro) vincolata per dote	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Di Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro) vincolata per dote
Id.	828372	343 —	Fazzari Angelina fu Pasquale, moglie di *Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro)	Fazzari Angelina fu Pasquale, moglie di *Di Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro)
Rendita 5 % (1935)	2147	165 —	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Tocco* Cesare fu Francesco, dom. a Tropea (Reggio Calabria) vincolata per dote	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Di Tocco* Cesare fu Francesco, dom. a Tropea (Reggio Calabria) vincolata per dote
Id.	2148	300 —	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Tocco* Cesare, dom. a Reggio Calabria	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Di Tocco* Cesare, dom. a Reggio Calabria
B. T. N. 5 % (1964)	1463	135.000 —	Di Donna Michele, nato a Torre del Greco il *2 giugno 1939*, minore sotto la patria podestà del padre Di Donna Salvatore nato a Torre del Greco il 2 gennaio 1913, ed ivi domiciliato	Di Donna Michele, nato a Torre del Greco il *1° giugno 1939*, minore sotto la patria podestà del padre Di Donna Salvatore nato a Torre del Greco il 2 gennaio 1913, ed ivi domiciliato
Rendita 5 % (1935)	180356	440 —	Cavalli *Ferdinando Bruno* fu Natale Vincenzo *minore* sotto la patria potestà della madre Coppo Maria fu Carlo ved. Cavalli Natale Vincenzo, dom. in Casale Monferrato (Alessandria)	Cavalli *Fernando e Bruno* fu Natale Vincenzo *minori* sotto la patria potestà della madre Coppo Maria fu Carlo ved. Cavalli Natale Vincenzo, dom. in Casale Monferrato (Alessandria)
Cons. 3,50 % (1906)	844099	1.736 —	Vinay *Adele* fu Giuseppe ved. di Pirozzi Nicola, dom. a Petilia Policastro (Catanzaro)	Vinay *Teresa Adelina* fu Giuseppe ved. di Pirozzi Nicola, dom. a Petilia Policastro (Catanzaro)
Rendita 5 % (1935)	44723	1.115 —	Vinay *Adele* fu Giuseppe ved. di Pierozzi Nicola, dom. a Petilia Policastro (Catanzaro)	Vinay *Teresa Adelina* fu Giuseppe ved. di Pierozzi Nicola, dom. a Petilia Policastro (Catanzaro)
Id.	44724	2.500 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1960)	3016	10.000 —	Gié *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Carenzo Ida ved. Gié, dom. in Valenza (Alessandria)	Gié *Benito Antonio fu Francesco*, minore sotto la patria potestà della madre Carenzo Ida ved. Gié, dom. in Valenza (Alessandria)
P. Red. 3,50 % (1934)	530127	2.173,50	Guastone Belcredi *Giovanni* fu Giuseppe, dom. a Torino, ipotecato a favore di Musso Giovannetta fu Enrico	Guastone Belcredi *Gerolamo Gioanni* fu Giuseppe, dom. a Torino ipotecato a favore di Musso Giovannetta fu Enrico
B. T. N. 5 % (1960)	438	7.000 —	Garlaschi *Luigina* fu Francesco, dom. a Trivolzio (Pavia)	Garlaschi *Maria Anna Luigia*, nata a Trivolzio il 9 ottobre 1880 ed ivi domiciliata

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 3 agosto 1960

Il direttore generale: Scipione

(5135)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi del 23 agosto 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,59	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	640,70	641,20	641 —	641,50	640,10	640,75	641,40	640,50	640,25	640,50
Fr. Sv.	143,86	144,08	144,05	144,0525	144,05	143,85	144,065	143,90	143,85	144,05
Kr. D.	90,08	90,07	90,03	90,0475	90,10	90,06	90,06	90,10	90,06	90,06
Kr. N.	87,06	87,06	87,04	87,04	87 —	87,06	87,035	87,07	87,06	87,06
Kr. Sv.	120,40	120,42	120,45	120,435	120,42	120,41	120,435	120,40	120,41	120,40
Fol.	164,53	164,54	164,51	164,535	164,50	164,52	164,53	164,55	164,52	164,52
Fr. B.	12,40	12,40	12,40	12,3999	12,395	12,40	12,40	12,40	12,39	12,40
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,65	126,655	126,65	126,60	126,6525	126,65	126,65	126,65
Lst.	1744,43	1744 —	1744,10	1744,05	1743,75	1744,60	1743,90	1744,50	1744,60	1744 —
Dm. occ.	148,82	148,82	148,83	148,82	148,81	148,82	148,82	148,82	148,82	148,82
Scell. Austr.	24,05	24,045	24,05	25,04875	24 —	24,05	24,0475	24,04	24,05	24,05

Media dei titoli del 23 agosto 1960

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	81,525
Id. 3,50 % 1902	80 —
Id. 5 % 1935	105,775
Redimibile 3,50 % 1934	95,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,45
Id. 5 % 1936	101,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1969	102,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 agosto 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	641,45
1 Franco svizzero	144,059
1 Corona danese	90,054
1 Corona norvegese	87,037
1 Corona svedese	120,435
1 Fiorino olandese	164,532
1 Franco belga	12,40
1 Franco nuovo (N.F.)	126,651
1 Lira sterlina	1743,975
1 Marco germanico	148,82
1 Scellino austriaco	24,048

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (27 luglio 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Udine, contenente il sottoindicato accordo, pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 5 settembre 1959 relativo all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 1955 per dipendenti da aziende esercenti trasporto di merci per conto terzi della provincia di Udine.

Il Ministro: SULLO

(5325)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (27 giugno 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di Udine, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto aziendale per i dipendenti dalla Società agricola industriale per la cellulosa italiana « S.A.I.C.I. » di Torviscosa (Udine), impianti elettrici del Meduna, stipulato il 19 dicembre 1958.

Il Ministro: SULLO

(5279)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 luglio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Gorizia, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 28 settembre 1959 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende commerciali, stipulato in Roma il 28 giugno 1958, e di conglobamento della retribuzione dei lavoratori del commercio, della provincia di Gorizia.

2. — Accordo 29 settembre 1959 per la estensione alla Unione provinciale della C.I.S.N.A.L. di Gorizia del contratto di lavoro 28 settembre 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali.

Il Ministro: SULLO

(5281)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (27 luglio 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Gorizia, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 15 giugno 1957 per i lavoratori agricoli della provincia di Gorizia.

2. — Accordo 29 settembre 1959 per l'estensione alla Unione provinciale di Gorizia della C.I.S.N.A.L. del contratto collettivo di lavoro per lavoratori agricoli della provincia di Gorizia del 15 giugno 1957.

3. — Contratto di compartecipazione agricola 9 luglio 1958 della provincia di Gorizia.

4. — Accordo 28 settembre 1959 per l'estensione alla Unione provinciale della C.I.S.N.A.L. di Gorizia del contratto di compartecipazione agricola della provincia di Gorizia del 9 luglio 1958.

5. — Contratto collettivo di lavoro 19 agosto 1957 per impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia di Gorizia.

Il Ministro: SULLO

(5280)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 luglio 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Treviso, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 10 agosto 1954 relativo ai minimi di retribuzione oraria per gli addetti alla industria delle marmellate della provincia di Treviso.

2. — Accordo 10 agosto 1954 relativo ai minimi di retribuzione oraria per gli addetti alla industria chimica della provincia di Treviso.

3. — Accordo 10 agosto 1954 relativo ai minimi di retribuzione oraria per gli addetti all'industria acetiera della provincia di Treviso.

4. — Accordo 10 agosto 1954 relativo ai minimi di retribuzione oraria per gli addetti all'industria dolciaria della provincia di Treviso.

5. — Accordo 10 agosto 1954 relativo ai minimi di retribuzione oraria per gli addetti all'industria lattiero-casearia della provincia di Treviso.

6. — Accordo 10 agosto 1954 relativo ai minimi di retribuzione oraria per gli addetti all'industria delle fornaci di calce della provincia di Treviso.

7. — Accordo 10 agosto 1954 relativo ai minimi di retribuzione oraria per gli addetti alla industria delle carni insaccate della provincia di Treviso.

8. — Accordo 10 agosto 1954 relativo ai minimi di retribuzione oraria per gli addetti alla industria delle droghe della provincia di Treviso.

9. — Accordo 10 agosto 1954 relativo ai minimi di retribuzione oraria per gli addetti alla industria dei surrogati di caffè della provincia di Treviso.

10. — Accordo 10 agosto 1954 relativo ai minimi di retribuzione oraria per gli addetti alla industria delle cave di terra per fonderia della provincia di Treviso.

11. — Accordo 10 agosto 1954 relativo ai minimi di retribuzione oraria per gli addetti alla industria delle distillerie di 2ª categoria della provincia di Treviso.

12. — Accordo 10 agosto 1954 relativo ai minimi di retribuzione oraria per gli addetti all'industria della produzione degli occhiali della provincia di Treviso.

13. — Accordo 10 agosto 1954 relativo ai minimi di retribuzione oraria per gli addetti alla industria delle lavanderie della provincia di Treviso.

14. — Accordo 10 agosto 1954 relativo ai minimi di retribuzione oraria per gli addetti alla industria delle spazzole e pennelli della provincia di Treviso.

Il Ministro: SULLO

(5282)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 luglio 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di Treviso, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale 20 settembre 1949 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 28 aprile 1948, per gli addetti alla panificazione della provincia di Treviso.

2. — Accordo 3 aprile 1952 per l'applicazione del contratto nazionale 8 febbraio 1952 ai lavoranti addetti alla panificazione della provincia di Treviso.

3. — Accordo 28 maggio 1954 per il trattamento economico degli addetti alla panificazione della provincia di Treviso.

4. — Accordo 23 gennaio 1959 per l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956 ai lavoratori ed alle aziende della panificazione della provincia di Treviso.

5. — Accordo 23 febbraio 1959, per la determinazione di una tariffa di lavorazione del pane non soggetto a calmiere nella provincia di Treviso.

Il Ministro: SULLO

(5284)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 agosto 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Como, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 14 settembre 1959 integrativo al contratto nazionale di lavoro del 19 giugno 1959, per gli operai addetti all'industria del legno e del sughero di Lecco e circondario.

Il Ministro: SULLO

(5286)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 agosto 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Como, contenente i sottoindicati contratti, pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo collettivo di lavoro 30 settembre 1959 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959 per i dipendenti da aziende industriali esercenti tintorie, stamperie, apparecchiature e coesature seta, raion ed altre fibre tessili della provincia di Como.

2. — Contratto collettivo di lavoro normativo e salariale 30 settembre 1959 per gli aiuti capi telaio e le maestre assistenti e trattamento salariale per le maestre comuni « maestrine » valevole per i dipendenti dalle aziende esercenti la industria della tessitura serica della provincia di Como.

Il Ministro: SULLO

(5287)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 agosto 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Como, contenente i sottoindicati contratti, pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto collettivo di lavoro 18 marzo 1953 per gli operai edili ed affini della provincia di Como, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 22 dicembre 1952.

2. — Contratto collettivo di lavoro 1° ottobre 1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Como integrativo al contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959.

3. — Accordo 1° ottobre 1959 integrativo al contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini stipulato in data 24 luglio 1959, da valere per le imprese edili di Lecco e zona di giurisdizione.

Il Ministro: SULLO

(5288)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 agosto 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Como, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo collettivo di lavoro 5 marzo 1947 per l'indennità sostitutiva di mensa da valere per i dipendenti da aziende industriali della provincia di Como.

2. — Accordo 27 gennaio 1947 sulla indennità di mensa per i dipendenti da aziende industriali di Lecco e circondario.

3. — Accordo 6 agosto 1945 relativo alle assenze dei membri delle commissioni interne di Lecco e circondario.

Il Ministro: SULLO

(5289)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 agosto 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Como, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 25 marzo 1959 integrativo dell'accordo nazionale 5 dicembre 1955 per i dirigenti di aziende commerciali della provincia di Como.

2. — Contratto di lavoro 16 luglio 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Como.

3. — Contratto di lavoro 30 settembre 1959 integrativo salariale del contratto nazionale di lavoro 22 settembre 1959 per i lavoratori d'albergo pensioni e locande della provincia di Como.

Il Ministro: SULLO

(5290)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 agosto 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Como, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto di lavoro 14 gennaio 1959 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956 per i lavoranti panettieri dipendenti da aziende di panificazione della provincia di Como.

Il Ministro: SULLO

(5291)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (14 aprile 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Matera, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo sindacale per l'adeguamento salariale per gli operai dipendenti da aziende esercenti molini e pastifici in provincia di Matera stipulato in data 8 febbraio 1946.

2. — Accordo sindacale per l'adeguamento salariale degli operai dipendenti dalle industrie molitorie e della pastificazione della provincia di Matera stipulato in data 4 e 5 del mese di dicembre 1946.

3. — Accordo salariale 28 febbraio 1947 per i dipendenti da aziende molitorie e pastificazione della provincia di Matera.

4. — Accordo 12 dicembre 1947 di adeguamento salariale per gli operai dipendenti da aziende della industria molitoria e della pastificazione della provincia di Matera.

Il Ministro: SULLO

(5300)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (29 aprile 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Matera, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo salariale da valere per tutte le aziende tipografiche della provincia di Matera e per gli operai da esse dipendenti, stipulato il 16 maggio 1958.

Il Ministro: SULLO

(5301)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 aprile 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Matera, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo sindacale 14 dicembre 1946 per l'adeguamento salariale degli operai addetti all'industria boschiva in provincia di Matera.

2. — Accordo collettivo di lavoro 17 marzo 1947 per gli operai addetti all'industria boschiva della provincia di Matera.

Il Ministro: SULLO

(5302)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 maggio 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Matera, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo collettivo di lavoro 14 marzo 1947 per gli operai addetti alle cave di pietra e di tufo in provincia di Matera.

Il Ministro: SULLO

(5303)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo successivo (registro n. 2 Sanità, foglio n. 83), relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova, nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 72 del 24 marzo 1960;

Vista la comunicazione, in data 25 giugno 1960, con la quale il prof. Resta Raffaele, chiamato a far parte della Commissione suddetta, ha fatto presente di essere impossibilitato, per impegni professionali, a partecipare ai lavori della Commissione stessa;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Sepe Onorato, docente universitario presso l'Università di Roma, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice indicata in premessa, in sostituzione del prof. Resta Raffaele.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 5 luglio 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1960
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 155. — BROVEDAN

(5358)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice dei partecipanti al concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1958;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 853;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 100/1/884 del 30 novembre 1959;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso specificato in premessa, dichiarati idonei:

1. Taddei Vinicio	punti	55,88
2. Capresi Varno	»	55,13
3. Valenti Piero	»	52,62
4. Vichi Luigi Bonaldo	»	52,41
5. Ciatti Sergio	»	48,58
6. Bettarini Santi	»	47,76
7. Benocci Sabatino	»	46,65
8. Pellegrini Pier Luigi	»	46,59
9. Varanini Giancarlo	»	46,52
10. Becchini Gianfranco	»	46,51
11. Pianigiani Ciro	»	46 —
12. Tronconi Francesco	»	45,99
13. Barbieri Manlio	»	45,47
14. Michelotti Piero	»	45,45
15. Morazzini Michelangelo	»	45,34
16. Tricomi Luciano	»	45,27
17. Zenone Giancarlo	»	44,86
18. Bartalesi Dario	»	44,55
19. Zandonella Giorgio	»	43,86
20. Andrei Carlo	»	40,54
21. Piacentini Giancarlo	»	39,65
22. De Capo Massimo	»	37,95
23. Scillieri Piero	»	37,53
24. Salvestrini Franco	»	35,15

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 3 agosto 1960

L'ispettore generale medico: VEZZOSO

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO

Visto il proprio decreto di pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1958;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicato dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 853;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 100.1.884 del 30 novembre 1959;

Decreta:

I sottoindicati medici sono dichiarati vincitori del concorso specificato in premessa, per la condotta a fianco di ciascuno specificata:

Taddei dott. Vinicio: Colle Val d'Elsa (3ª condotta capoluogo);

Valenti dott. Pietro: Abbadia San Salvatore (1ª condotta capoluogo);

Vichi dott. Luigi Bonaldo: Montíciano (condotta San Lorenzo a Merse);

Ciatti dott. Sergio: Radicondoli (condotta di Anqua).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 3 agosto 1960

L'ispettore generale medico: VEZZOSO

(5139)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1385 in data 8 aprile 1960, col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 1386 pari data, col quale l'ostetrica Burdese Teresa è stata dichiarata vincitrice del concorso di cui sopra ed assegnata alla condotta ostetrica di Brallo di Pregola;

Ritenuto che, per effetto della rinuncia dell'ostetrica Burdese si deve procedere alla assegnazione della sede di Brallo, rimasta vacante, tra le candidate che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine delle preferenze indicato nella domanda di ammissione al concorso;

Viste le risultanze delle interpellazioni alle candidate che seguono in graduatoria l'ostetrica Burdese;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

L'ostetrica Endrizzi Gina è assegnata alla condotta di Brallo di Pregola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e all'albo pretorio del Comune interessato.

Pavia, addì 29 luglio 1960

p. *Il medico provinciale*: GIANNUZZO

(5045)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.